

CONTRATTO DI LICENZA D'USO DI MARCHIO

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto e ragione di Legge, tra:

- da una parte: **il Comune di Maranello** con sede in Maranello (MO) Piazza Libertà n. 33, CF e P. IVA 00262700362, in persona del Dirigente dell'Area Amministrativa – Affari Generali dott.ssa Monica Medici autorizzata ad intervenire nel presente atto in nome e per conto del Comune con Deliberazione di Giunta Comunale n. __/_____, (d'ora in poi denominata semplicemente “Comune” o “Amministrazione Comunale” o “Licenziante”);

e

- dall'altra parte _____, con sede legale in _____, in persona del suo Amministratore Unico pro tempore _____ (d'ora in poi denominata semplicemente “_____” o “Licenziataria”);

unitamente denominate anche come le Parti

PREMESSO

a) che il Comune di Maranello è titolare dei diritti di proprietà industriale del Marchio “**M MADE IN RED MARANELLO**” (d'ora in poi denominato semplicemente “il Marchio”), originale ed ufficiale della Città di Maranello, del quale in allegato si riportano le pertinenti copie dei certificati di registrazione ed attestazioni di rinnovo (**cfr. allegato “C”**);

b) che detto Marchio - registrato per quanto qui concerne come da **allegato “C”** - ha in sé potenzialità di sfruttamento molto elevate, in quanto dotato di una valenza di richiamo particolarmente suggestiva;

d) che la Licenziataria si dichiara interessata ad acquisire la licenza del Marchio al fine di utilizzare il medesimo per contraddistinguere i Prodotti e/o i Servizi elencati **nell'allegato “A”** del presente contratto;

e) che le suddette Parti intendono instaurare un rapporto contrattuale di licenza per la produzione, acquisizione, promozione e commercializzazione di Prodotti e/o Servizi nei termini ed alle condizioni di seguito tassativamente indicati;

f) che ogni ulteriore impiego del Marchio da parte della Licenziataria che non sia contemplato dal presente contratto e/o che non sia completamente conforme alla disciplina in esso convenuta dovrà ritenersi illecito e causa di risoluzione espressa del presente contratto, comportando a carico della Licenziataria anche l'obbligo al risarcimento del relativo danno.

Tutto quanto innanzi premesso, con espressa intenzione di considerare quanto sopra specificato come parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente contratto,

SI CONVIENE E SI PATTUISCE QUANTO SEGUE

Art. 1. Concessione della Licenza - Diritti - Territorio - Prodotti

1.1. La Licenziante concede, esclusivamente alle tassative condizioni previste nel presente contratto, alla Licenziataria, la quale a sua volta accetta, il diritto di utilizzare il Marchio in modo esclusivo per contraddistinguere, promuovere e commercializzare i Prodotti ed i Servizi espressamente e tassativamente indicati nell'elenco riportato nell'**allegato "A" della presente scrittura (di seguito denominati complessivamente come "Prodotti")**, nei canali distributivi espressamente e tassativamente indicati all'interno del presente contratto, solo ed esclusivamente in riferimento ai contesti territoriali nazionali compresi nell'elenco riportato **nell'allegato "B" della presente scrittura (di seguito indicati come "Territorio della licenza")**.

1.2. La Licenziataria si obbliga, per sé e suoi aventi causa, a non utilizzare, anche in futuro, direttamente od indirettamente, il Marchio al di fuori del Territorio della licenza di cui all'allegato "B" e/o per Prodotti diversi da quelli indicati nell'allegato "A" e/o in canali distributivi diversi rispetto a quelli indicati al punto 6.1. che segue. Costituirà grave violazione del presente contratto, nonché - ove configurabile - atto di contraffazione dei diritti di proprietà industriale spettanti alla Licenziante, la produzione e/o promozione e/o commercializzazione dei Prodotti effettuata direttamente od indiret-

tamente dalla Licenziataria fuori dal Territorio della licenza oppure in riferimento a Prodotti diversi rispetto a quelli oggetto della presente Licenza ovvero immessi in canali distributivi diversi rispetto a quelli tassativamente concessi.

1.3. Alla Licenziataria è preclusa ogni iniziativa volta a promuovere le vendite dei Prodotti fuori dal Territorio e dai canali distributivi stabiliti dal presente contratto. Nel caso in cui la Licenziataria riceva un ordine non richiesto o sollecitato per Prodotti destinati ad essere distribuiti fuori dal Territorio della licenza ovvero dai canali distributivi stabiliti dal presente contratto, la Licenziataria dovrà inviare una richiesta scritta alla Licenziante riportante il nome del cliente, la data dell'offerta, il numero dei Prodotti ordinati unitamente al prezzo di fatturazione proposto e l'indicazione del Territorio nonché del canale distributivo. La Licenziante a sua esclusiva ed insindacabile volontà potrà o meno approvare per iscritto la vendita *una tantum* fuori Territorio/canale distributivo; in mancanza di espressa, preventiva approvazione scritta della Licenziante, la Licenziataria non potrà dare corso all'ordine.

1.4. Nel caso in cui la Licenziataria, senza fornire le informazioni e la documentazione di cui al punto che precede, venda o sfrutti i Prodotti al di fuori o del Territorio della licenza o dei canali di distribuzione in violazione di quanto specificato al predetto punto, salve le altre conseguenze dell'inadempimento, le Royalty maturate su tali Prodotti non saranno deducibili dal calcolo del Minimo Garantito.

1.5. La Licenziante senza nessun impegno potrà prendere in considerazione i programmi di sviluppo commerciale delle attività legate all'impiego del Marchio proposti dalla Licenziataria e potrà, a sua insindacabile volontà, favorire la registrazione di diritti d'esclusiva sul Marchio nei contesti ed in relazione ai prodotti che risultino opportuni e possibili ai fini della realizzazione dei predetti progetti. Resta inteso fra le Parti che le spese di estensione dei diritti d'esclusiva del Comune di Maranello sul Marchio mediante nuove registrazioni di marchi d'impresa od estensioni di classe e/o territori saranno a carico della Licenziante stessa.

Le nuove registrazioni o le estensioni saranno effettuate previa verifica da parte della Licenziante che il Marchio non sia stato precedentemente registrato nel Paese di riferimento. Per richiedere un'estensione territoriale in Paesi non coperti da registrazione di diritti d'esclusiva sul Marchio, la Licenziataria dovrà presentare comunque alla Licenziante un *business plan* relativo ai territori per i quali si richiede la registrazione del Marchio.

Art. 2. Durata della Licenza e Sell-Off Period

2.1. Il presente accordo ha **la durata prevista al punto 5) dell'allegato "B"**, salva sempre la facoltà della Licenziante di risolverlo anticipatamente in caso di inadempimento secondo quanto prescritto dall'art. 12 del presente accordo.

2.2. Dalla scadenza del contratto, e comunque dal momento della sua anticipata cessazione o risoluzione per qualunque causa determinatasi, la Licenziataria dovrà cessare ogni produzione, promozione ovvero commercializzazione dei Prodotti recanti il Marchio e comunque ogni altro impiego dello stesso, fatta salva la limitata possibilità di commercializzazione dei Prodotti durante il periodo di sell-off di cui al successivo 2.4.

2.3. 30 (trenta) giorni prima della scadenza prevista al punto 5) dell'allegato "B" o, in caso di cessazione/risoluzione anticipata, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione della dichiarazione di cessazione/risoluzione di una delle Parti, la Licenziataria dovrà fornire alla Licenziante, in copia, tutti gli ordinativi non ancora evasi od in corso di lavorazione riguardanti i Prodotti oggetto del presente contratto ed un elenco dettagliato di quelli invenduti e di quelli già venduti ma non ancora consegnati giacenti in magazzino.

2.4. La Licenziataria disporrà di un periodo massimo di sell-off di complessivi 90 (novanta) giorni dalla scadenza/cessazione/risoluzione al solo fine di vendere i Prodotti già fabbricati e/o ordinati alla data di scadenza/cessazione/risoluzione. In tal caso le Parti concorderanno le condizioni, anche economiche, per lo smaltimento di dette giacenze. Durante questo periodo è vietata la prosecuzione della fabbricazione dei Prodotti. I Prodotti che dovessero risultare ancora giacenti allo scadere

del periodo di smaltimento, dovranno essere distrutti a cura e spese della Licenziataria ed alla presenza di un incaricato della Licenziante.

Art. 3. Procedura di Approvazione dei Prodotti e Brand Documents

3.1. L'effettiva realizzazione dei Prodotti da parte della Licenziataria potrà avvenire solo e solo se sottoposta alla preventiva e specifica (articolo per articolo) approvazione scritta da parte della Licenziante, secondo quanto previsto dal presente contratto ed in accordo con **il Brand Manual costituente l'allegato "D" del presente accordo**. La Licenziataria per nessun motivo potrà vendere, commercializzare, distribuire Prodotti non preventivamente approvati dalla Licenziante o, anche in parte, diversi da quanto approvato, finanche solo per ciò che riguarda il packaging, le etichette, gli imballi ed il visual in generale.

3.2. Si intende per realizzazione dei Prodotti: ogni riproduzione in accordo con i Brand Documents dei Marchi, Logotipi, Loghi, Brand Phrases/Claims, Segni Distintivi usati come elementi di design a scopo decorativo della Licenziante; la definizione e la selezione dei materiali e dei colori; la creazione del design di prodotto e dei relativi modelli o prototipi; la selezione dei modelli o prototipi per la vendita.

3.3. La Licenziataria invierà alla Licenziante o ad un suo incaricato nominato per iscritto, a propria cura e spese, i disegni a colori ed i prototipi di tutti i Prodotti che intende fabbricare e/o commercializzare, nonché l'indicazione della selezione dei relativi materiali e colori per ciascun Prodotto. La Licenziante, direttamente od indirettamente attraverso un suo incaricato, potrà fare per iscritto osservazioni e suggerire cambiamenti ragionevoli rispetto ai disegni, ai materiali ed ai colori sottoposti. L'approvazione preventiva della Licenziante dovrà essere specifica (articolo per articolo), espressa e scritta. La Licenziataria procederà alla produzione dei campioni dei Prodotti esclusivamente sulla base dei disegni, materiali e colori approvati.

3.4. Il packaging, le etichette, gli imballi ed il visual dei Prodotti dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Licenziante secondo la medesima procedura stabilita nei punti che precedono in riferimento ai Prodotti.

3.5. La Licenziataria, almeno 20 (venti) giorni prima che sia cominciata la distribuzione dei Prodotti, dovrà inviare alla Licenziante o ad un suo incaricato nominato per iscritto, a propria cura e spese, il numero di esemplari indicati al punto 12) dell'allegato "B" per ciascun Prodotto approvato, completi di eventuali etichette e relativi packaging/imballi se esistenti e visual in generale, debitamente approvati ex artt. 3.3 e 3.4, per essere sottoposti ad ulteriore controllo di conformità rispetto a quanto precedentemente approvato. In caso di esito negativo di detto controllo, ossia nel caso in cui venga riscontrato un Prodotto non approvato ovvero diverso - per ciò che concerne aspetti non irrilevanti - da quanto approvato finanche solo per ciò che riguarda le eventuali etichette e packaging, imballi e visual in generale, la Licenziante, direttamente od attraverso un suo incaricato, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ed alla risoluzione del contratto come previsto ex art. 12 che segue, potrà richiedere alternativamente alla Licenziataria il ritiro del Prodotto dal mercato ovvero l'adozione, nel più breve tempo possibile, di tutti gli interventi del caso tesi a rendere i Prodotti conformi a quanto approvato. Detto potere di controllo ed i relativi rimedi possono essere esercitati dalla Licenziante, direttamente od attraverso un suo incaricato, anche nel caso in cui un Prodotto non approvato ovvero diverso da quanto approvato finanche solo per ciò che riguarda le etichette ed il packaging/gli imballi ed il visual in generale venga rinvenuto durante la successiva commercializzazione dei Prodotti.

3.6. La Licenziataria si obbliga a far sì che le elaborazioni creative proposte alla Licenziante ai fini della sua approvazione non violino diritti di terzi, assumendosi in ogni caso ogni relativa responsabilità in merito. La Licenziataria conseguentemente si obbliga a manlevare la Licenziante ed il Comune di Maranello da ogni pretesa che terzi possano avanzare in merito allo svolgimento ed ai risultati della predetta attività creativa.

3.7. Tutti i Prodotti dovranno essere contrassegnati dal Marchio mediante apposizione del Marchio secondo le modalità stabilite in sede di approvazione; la Licenziataria non può apporre sui Prodotti nessun altro Marchio, segno o logo (salvo specifica delega scritta da parte della Licenziante). È fatta espressamente salva l'apposizione sui Prodotti o sul loro packaging, etichette ed imballi se esi-

stenti della dicitura “Prodotto e distribuito da.....” secondo quanto prescritto dalla Legge in vigore nel Territorio della licenza e secondo le modalità preventivamente approvate dalla Licenziante ex art. 3.3 e 3.4, nonché di ogni ulteriore indicazione prescritta dalle Leggi sul diritto industriale vigenti nel Territorio della licenza e ad ogni eventuale ulteriore indicazione o dicitura richiesta anche successivamente dalla Licenziante.

3.8. La commercializzazione da parte della Licenziataria di un qualsiasi tipo di Prodotto che abbia mancato di ricevere l'approvazione preventiva, specifica (articolo per articolo), espressa e scritta da parte della Licenziante costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto così come previsto ex art. 12 seguente.

Art. 4. Promozione

4.1. La Licenziataria potrà dare luogo ad ogni iniziativa pubblicitaria/promozionale, inclusa, a titolo di esempio, partecipazione a fiere, eventi, mostre ed altre analoghe manifestazioni, inserzioni pubblicitarie offline ed online, articoli redazionali offline ed online, spot TV, Web e radio, azioni nei punti vendita e promozioni in-store, giveaway di qualsiasi tipo, messaggi promozionali in genere, a prescindere dal mezzo di diffusione, impiego di oggetti/strumenti di comunicazione (come a titolo esemplificativo shoppers, carta intestata, biglietti da visita, cartellonistica, gadgets, ecc.). In ogni caso, dette iniziative promozionali (complessivamente indicate come “Attività Promozionale”) non dovranno essere lesive o contraddittorie con l'immagine e lo spirito rappresentati dal *brand* rappresentata nei Brand Documents, oltre che con l'immagine e gli interessi civici del Comune della Città di Maranello, e nel rispetto dell'ordine pubblico e del buon costume.

4.2. Inoltre, ogni Attività Promozionale - ivi compresi i supporti e gli strumenti di comunicazione e di marketing in genere, il materiale informativo e pubblicitario (come brochures, dépliants, flyers, ecc.), news pubblicate offline ed online della Licenziataria - indicata in modo esemplificativo e non esaustivo nel punto che precede, dovrà essere preventivamente e specificamente (articolo per articolo), espressamente approvata per iscritto dalla Licenziante secondo quanto prescritto dall'art. 3.3. La Licenziataria per nessun motivo potrà dare luogo a nessuna Attività Promozionale non pre-

ventivamente approvata dalla Licenziante secondo quanto prescritto dall'art. 3.3 o, anche in parte, diversa da quanto approvato.

4.3. Nel caso di partecipazione a fiere, eventi, mostre ed altre analoghe manifestazioni promozionali da parte della Licenziataria, la Licenziante avrà facoltà di visionare la struttura, l'arredamento e tutto il visual dello stand e potrà richiedere quelle integrazioni o modifiche che, nel rispetto di una corretta esecuzione di buona fede del contratto, appaiano giustificate da esigenze di immagine del Marchio come rappresentato nei Brand Documents.

4.4. Il costo e le spese afferenti ad ogni Attività Promozionale in genere sono ad esclusivo carico della Licenziataria. Del pari, saranno a carico esclusivo della Licenziataria i costi per le modifiche od aggiunte richieste dalla Licenziante ex art. 4.3.

Art. 5. Realizzazione dei Prodotti

5.1. La Licenziataria è perfettamente edotta della circostanza che la Licenziante ha dato vita ad un progetto di gestione del Marchio attraverso cui intende sviluppare una specifica politica di *brand* tale da posizionare il predetto Marchio sul mercato nel modo più ampio e qualificato senza svilire ed anzi al fine di promuovere l'immagine della Città di Maranello; la Licenziataria è del pari consapevole che il presente contratto di Licenza assume un rilievo strategico centrale nella predetta politica di *brand*; la Licenziataria, conseguentemente, si impegna a realizzare i Prodotti nel rigoroso rispetto delle caratteristiche e degli standard qualitativi condivisi preventivamente con la Licenziante.

5.2. La Licenziante consente che la Licenziataria si avvalga di terzi per la realizzazione dei Prodotti. La Licenziataria, al fine di potersi avvalere di soggetti terzi nella realizzazione, dovrà sottoporre per iscritto una sintetica presentazione dei partner produttivi individuati alla Licenziante (o ad un suo incaricato nominato per iscritto), la quale potrà richiedere ogni ulteriore informazione che ritenesse necessaria od opportuna. La Licenziataria dovrà altresì fornire alla Licenziante o ad un suo incaricato nominato per iscritto i rendiconti e la documentazione contabile che attestino le quantità di Prodotti realizzate dal terzo. La Licenziataria sarà direttamente, pienamente e solidalmente responsabile per l'operato dei propri partner produttivi e/o commerciali e terrà indenne e manlevata

la Licenziante da ogni e qualsivoglia pretesa e/o diritto, anche di natura patrimoniale, dovesse essere avanzata da terzi in relazione all'operato dei propri partner produttivi e/o commerciali.

5.3. La Licenziante, al fine di verificare il rigoroso rispetto da parte della Licenziataria delle caratteristiche e degli standard qualitativi precedentemente approvati, potrà periodicamente controllare, a proprie esclusive spese, anche avvalendosi dell'ausilio di soggetti terzi, l'esecuzione e le singole fasi operative del processo di realizzazione, a condizione che detti controlli siano esercitati in tempi e con modalità tali da non ostacolare il normale corso di realizzazione dei Prodotti. In caso di esito negativo di detto controllo, ossia nel caso in cui venga riscontrata una qualità inferiore o diversa da quanto approvato, la Licenziante, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ed alla risoluzione del contratto come stabilito nelle disposizioni a seguire, potrà richiedere alternativamente alla Licenziataria il ritiro del Prodotto dal mercato ovvero l'adozione, nel più breve tempo possibile, di tutti gli interventi del caso tesi a rendere i Prodotti conformi a quanto approvato.

5.4. La Licenziataria dichiara di avere e/o dichiara che si avvarrà di terzi che hanno tutte le autorizzazioni di Legge (a titolo esemplificativo, anche in materia di Sicurezza per l'utilizzatore finale), concesse dalle Autorità competenti, necessarie per la realizzazione dei Prodotti oggetto della presente Licenza; di osservare sempre e comunque in tutto il ciclo di realizzazione, vendita e distribuzione (quindi, produttivo, logistico, commerciale, ecc.) le norme nazionali e comunitarie ed eventualmente internazionali, se necessarie, in materia. In ogni caso, la Licenziataria sin d'ora manleva e libera la Licenziante ed il Comune di Maranello titolare dei marchi per ogni eventuale azione o pretesa proveniente da qualsivoglia terzo in relazione alla propria attività di realizzazione e/o commercializzazione dei Prodotti (comprese, a titolo esemplificativo, reclami od azioni da parte di terzi per Prodotti difettosi, imperfetti o che non soddisfino requisiti legali o comunque disposizioni in vigore nel Territorio della licenza).

5.5. La Licenziataria si impegna ad immettere sul mercato i Prodotti nei termini di cui all'allegato "B" punto 8. In caso si verificano variazioni a tali termini, la Licenziataria è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta alla Licenziante, motivando le cause della ritardata immissione dei Pro-

dotti sul mercato. Resta inteso che in tal caso la Licenziante, previa comunicazione alla Licenziataria a mezzo lettera raccomandata A/R ed in assenza di uno specifico impegno che dovrà essere assunto per iscritto dalla Licenziataria a provvedere alla commercializzazione dei Prodotti non ancora realizzati entro i successivi 30 (trenta) giorni, la Licenziante sarà libera di concedere a terzi il diritto di realizzare i Prodotti o parte dei Prodotti non fabbricati dalla Licenziataria.

5.6. La Licenziataria si obbliga, al meglio delle proprie possibilità, a creare, promuovere e sviluppare la domanda dei Prodotti oggetto del presente accordo, nel Territorio della licenza, e comunque si impegna a realizzare gli articoli licenziati nelle quantità sufficienti a far fronte alla richiesta.

Art. 6. Distribuzione dei Prodotti

6.1. La Licenziataria si impegna a distribuire i Prodotti, direttamente od indirettamente, esclusivamente nei canali commerciali di seguito tassativamente indicati:

Tipologia Prodotto: tutti quelli indicati nell'allegato "A" al presente contratto

- a) *Vending* (distributori automatici);
- b) *Dealers* (grossisti);
- c) Grande Distribuzione Organizzata (cd. *GDO*);
- d) Esercizi commerciali in genere diversi dalla GDO (Normal Trade; cd. *Retailers*: dettaglianti);
- e) Officine;
- f) Stazioni di servizio e rifornimento carburante (impianti carburante: c. ie petrolifere e/o retisti);
- g) Scuderie e/o società sportive automobilistiche;
- h) E-commerce
- i) Telemarketing

ovvero nelle reti distributive che avrà sottoposto all'approvazione preventiva e scritta da parte della Licenziante. Gli esercizi commerciali ed i canali commerciali interessati devono essere, ad esempio per prestigio, posizionamento e qualità del servizio di vendita offerto, adeguati al livello di posizionamento del brand "M made in red Maranello". Devono essere intesi come canali commerciali, e quindi regolamentati per il livello di immagine e servizio offerti nel medesimo modo di tutti gli altri

canali commerciali, anche le reti multimediali, i siti Internet, le Web applications e tutti i canali e gli strumenti digitali accessibili ed utilizzabili online per fini promozionali, comunicazionali e commerciali.

6.2. Per quanto concerne l'impiego del Marchio da parte della Licenziataria mediante lo strumento di Internet (quindi attraverso il Web), nell'eventualità che la testé menzionata modalità d'impiego fosse stata espressamente autorizzata dalla Licenziante, le Parti concordano e stabiliscono sin d'ora che i siti Internet (con relative URL) di riferimento della Licenziataria potranno essere linkati all'interno dei siti Internet della Licenziante e viceversa; lo stesso vale per gli indirizzi Internet e gli account legati a tutti i social media, siano essi pagine, profili, ecc.. Essi (siti Internet e social networks) non dovranno essere lesivi e contraddittori con l'immagine e gli interessi civici del Comune della Città di Maranello e nel rispetto dell'ordine pubblico e del buon costume.

6.3. La Licenziante potrà periodicamente controllare, a proprie esclusive spese, anche con l'ausilio di soggetti terzi, che i servizi di vendita dei Prodotti siano adeguati, per prestigio e qualità al livello di posizionamento di mercato del Marchio. In caso di esito negativo di detto controllo, ossia nel caso in cui venga riscontrata la non adeguatezza dei servizi di vendita offerti, la Licenziante, potrà richiedere alla Licenziataria l'adozione di ogni ragionevole misura atta a realizzare la predetta adeguatezza.

6.4. La Licenziataria, in ogni caso, si obbliga a non creare nella fabbricazione e nella distribuzione/commercializzazione dei Prodotti, direttamente od indirettamente, occasioni e situazioni che possano risultare pregiudizievoli della reputazione e dell'immagine anche commerciale del Marchio. A tal fine è espressamente fatto divieto alla Licenziataria di abbinare, sotto qualsiasi forma, altri Prodotti a quelli qui licenziati, salvo approvazione preventiva, scritta, espressa e specifica (articolo per articolo) da parte della Licenziante.

Art. 7. Violazione del Marchio

7.1. La Licenziataria riconosce la piena ed esclusiva titolarità del Marchio in capo al Comune di Maranello e si obbliga espressamente per la durata del contratto e dopo la cessazione dello stes-

so, per qualunque causa determinatasi: a) a non registrare e/o depositare (a nome proprio o altrui), a non usare (direttamente od indirettamente), salvo quanto qui espressamente previsto e disciplinato, il Marchio (o parte dello stesso) e/o ogni altro segno, figura, immagine ad esso confondibile, e/o la denominazione della Licenziante o della Città di Maranello ovvero la semplice parola “Maranello” oppure ogni altro segno ad essi confondibile; b) a non utilizzare e/o registrare qualsiasi nome di dominio Internet e comunque indirizzo Internet (sia per siti Internet sia per social media) coincidente o simile al Marchio ovvero alla denominazione della Licenziante oppure della Città di Maranello o comunque recante la parola “Maranello”; c) a non utilizzare il Marchio e/o la denominazione sociale della Licenziante ovvero della Città di Maranello o la parola “Maranello” nella propria denominazione sociale; d) a non utilizzare il Marchio e/o la denominazione sociale della Licenziante ovvero della Città di Maranello oppure la parola “Maranello” nel proprio indirizzo di posta elettronica ed in qualsiasi altro account, ad esempio di social networks. Inoltre, è espressamente vietato alla Licenziataria, sia durante la vigenza del presente contratto sia successivamente alla cessazione dello stesso, da qualunque motivo cagionata, copiare e/o utilizzare, anche solo in parte, senza previa autorizzazione scritta della Licenziante i siti Internet (con relativi URL) di appartenenza di quest’ultima e gli account, i profili, le pagine e simili relativi a social networks della Licenziante stessa.

7.2. La Licenziataria si obbliga, per tutta la durata del presente contratto e per il periodo successivo alla sua cessazione, per qualunque causa determinatasi, a non contestare la titolarità dei diritti di licenza della Licenziante sul Marchio e/o la titolarità del Comune di Maranello sul Marchio stesso e comunque a non dare seguito ad attività che ne potrebbero comportare la nullità o la decadenza ovvero prestare assistenza a terzi per realizzare siffatto scopo.

7.3. La Licenziataria informerà la Licenziante in modo tempestivo ed esauriente, e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, delle violazioni e/o contraffazioni del Marchio poste in essere da terzi, nonché di eventuali pretese o domande fatte valere da terzi contro il Marchio, di cui abbia ad acquisire conoscenza. Parimenti la Licenziataria informerà la

Licenziante di eventuali iniziative legali (specificandone modi, tempi luoghi e contenuti) che intendesse promuovere a tutela dei diritti oggetto del presente contratto. In mancanza di preventiva, espressa e specifica autorizzazione scritta da parte della Licenziante, ogni iniziativa legale è preclusa alla Licenziataria. Nel caso in cui la Licenziante acconsenta preventivamente, per iscritto, espressamente e specificamente a far sì che la Licenziataria promuova tali azioni, la Licenziataria e la Licenziante decideranno di comune accordo da chi e in quale misura saranno sostenute le relative spese (in mancanza di accordo le spese s'intenderanno ripartite al 50% fra le Parti). La Licenziante si riserva comunque la facoltà di intervenire a proprie spese, in qualsiasi momento, per la tutela diretta dei propri diritti, titoli o interessi. La Licenziataria si impegna in tal caso a collaborare strettamente con la Licenziante per qualsiasi necessità che derivi da tale intervento. Gli eventuali risarcimenti ottenuti in relazione alle azioni promosse nei confronti di soggetti terzi usurpatori e/o contraffattori andranno a favore delle Parti in proporzione delle spese rispettivamente sostenute. Resta inteso che la Licenziataria è tenuta a rifondere tutte le spese legali sostenute dalla Licenziante nel caso di soccombenza di quest'ultima per cause imputabili alla Licenziataria.

7.3bis. In ogni caso, né la Licenziante né tantomeno il Comune di Maranello sono obbligati ad intraprendere azioni legali (sia di natura stragiudiziale o giudiziale ovvero di altra natura) su richiesta della Licenziataria. Ogni scelta in merito è rimessa esclusivamente al prudente e libero apprezzamento della Licenziante e del Comune di Maranello tenendo in considerazione la natura della violazione, l'efficacia dei rimedi legali disponibili, i costi coinvolti, il valore delle Royalties e dei compensi generati, le possibilità di effettivo successo, la possibilità di risarcimento del danno ed ogni altra circostanza rilevante.

7.4. La Licenziataria dovrà comunicare al pubblico, nelle forme d'uso e comunque in maniera che non possa sorgere inganno, la propria qualità e la natura del rapporto contrattuale intercorrente con la Licenziataria che legittima il proprio impiego del Marchio.

7.5. La Licenziataria si impegna a tenere indenne e manlevata la Licenziante ed il Comune di Maranello da ogni e qualsivoglia pretesa e/o diritto, anche di natura patrimoniale, dovesse essere

avanzata da terzi e/o riconosciuta sia stragiudizialmente sia giudizialmente a loro favore, in relazione all'esercizio dei diritti contrattuali previsti e contemplati nel presente contratto.

Art. 8. Corrispettivo

8.1. La Licenziataria, quale remunerazione della Licenza qui concessa, corrisponderà alla Licenziante:

i) una Royalty pari a:

- _____% del Gross Income _____ realizzato attraverso la vendita dei Prodotti nei canali definiti come al precedente art. 6.1;

8.1bis. Il Gross Income di cui al punto i) che precede è dato dalla somma delle singole fatture di vendita emesse dalla Licenziataria al netto delle tasse sui consumi (I.V.A.), dei resi, degli abbuoni e degli sconti, questi ultimi purché effettuati in favore di società non controllate e/o collegate in qualunque modo alla Licenziataria e comunque in una percentuale massima del 5% del totale di ciascuna singola fattura.

8.2. La Licenziataria, inoltre, corrisponderà alla Licenziante:

ii) un importo fisso non rimborsabile a titolo di Minimo Garantito scalabile dalle Royalty pari a € _____ con riferimento alla vendita dei Prodotti nei canali definiti come al precedente art. 6.1.

8.3. Gli importi dovuti a titolo di percentuale di Royalty di cui al precedente punto 8.1 i) saranno corrisposti dalla Licenziataria alla Licenziante trimestralmente entro 30 (trenta) giorni a fine mese dalla data della fattura emessa dalla Licenziante alla Licenziataria. A tal fine la Licenziataria si impegna a comunicare alla Licenziante, nei 20 (venti) giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, ossia entro 20 (venti) giorni successivi al 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno, un rendiconto delle somme dovute alla stregua dell'art. 9 che segue.

8.4. Il pagamento del Minimo Garantito annuale di cui al precedente punto 8.2 ii) verrà saldato alle seguenti date: _____ alla firma del presente contratto; b) € _____ + I.V.A. come MG per l'anno _____ entro il 31 gennaio _____; c) _____. Il Minimo Garantito non è rim-

borsabile e dovrà essere dedotto dall'importo complessivo dovuto a titolo di Royalty di cui al precedente punto i) della clausola 8.1.

8.5. I pagamenti predetti dovranno essere effettuati tramite Bonifico Bancario accreditato sul C/C intestato a Comune di Maranello presso **Banca _____ con IBAN: _____**.

8.6. In caso di ritardato pagamento delle somme dovute dalla Licenziataria alla Licenziante in base ai termini qui concordati, la Licenziataria dovrà riconoscere alla Licenziante, oltre agli importi dovuti, un'ulteriore somma a titolo di interessi per ritardato pagamento, calcolata sulla base del tasso di interesse della Banca Centrale Europea aumentato di 3 (tre) punti.

8.7. Le Parti concordano che qualunque contestazione venisse avanzata dalla Licenziataria nei confronti della Licenziante, con riferimento al presente contratto, essa non potrà mai costituire valido motivo od eccezione per contestare la debenza del corrispettivo dovuto dalla Licenziataria ai sensi del presente contratto, od il suo ammontare, ovvero per sospenderne o ritardarne la corresponsione. La Licenziataria comunicherà tempestivamente e per iscritto alla Licenziante le variazioni che vorrà applicare al price list dei Prodotti di cui all'art. che segue, includendo le indicazioni relative ad un'eventuale scontistica riservata ai propri distributori/clienti.

Art. 9. Rendiconti

9.1. La Licenziataria si impegna a fornire alla Licenziante o ad un soggetto da questa nominato per iscritto, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla fine di ogni trimestre, i rendiconti trimestrali al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno di durata del contratto. Trascorsi 30 (trenta) giorni dal termine entro il quale la Licenziataria è tenuta a presentare il rendiconto trimestrale senza che esso sia pervenuto alla Licenziante, la Licenziante avrà la facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto ai sensi del successivo art. 12.

9.2. Nei rendiconti dovranno essere indicati obbligatoriamente ed in maniera chiara:

- numero dei Prodotti realizzati totale e diviso per ogni articolo;
- numero dei Prodotti venduti totale e diviso per ogni articolo;
- price list dei Prodotti venduti diviso per ogni articolo;

- Gross Income (fatturato netto di vendita ex art. 8.1bis) realizzato attraverso la vendita dei Prodotti;
- indicazione ragionata sotto forma di prospetto di sintesi delle Royalties maturate ex punto i) della clausola 8.1.

Sulla base dei rendiconti la Licenziante emetterà fattura con pagamento a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura. L'emissione della fattura non costituisce accettazione dei rendiconti emessi dalla Licenziataria.

9.3. La Licenziataria si impegna, a richiesta della Licenziante, a fornire ogni ulteriore documentazione a chiarificazione dei rendiconti stessi. Inoltre, su richiesta della Licenziante, la Licenziataria fornirà alla Licenziante, a proprie spese, un rendiconto dettagliato, con la certificazione che corrisponda al vero da parte di un professionista indipendente iscritto negli appositi albi professionali o da un funzionario responsabile per il reparto amministrativo della Licenziataria, che mostri il numero ed il prezzo di vendita di ogni Prodotto distribuito e/o commercializzato dalla Licenziataria fino alla data della richiesta della Licenziante.

Art. 10. Audit

10.1. La Licenziataria si obbliga a mantenere accurati libri e documenti contabili in maniera corrispondente agli standard generalmente accettati, comprendenti tutte le transazioni concernenti i Prodotti. Tutti i predetti libri ed i documenti contabili resteranno a disposizione della Licenziante per almeno 24 (ventiquattro) mesi dopo la scadenza del presente contratto.

10.2. In qualunque momento e fino a 24 (ventiquattro) mesi dal termine del presente accordo, previo preavviso scritto di 15 (quindici) giorni da parte della Licenziante, la Licenziataria si impegna a consentire alle persone designate dalla Licenziante l'esame della sua contabilità, nonché l'effettuazione di copie od estratti della stessa ed il controllo del magazzino. A tal fine, la Licenziataria acconsente all'accesso presso la propria sede e presso ogni altro locale di cui abbia la disponibilità delle persone designate dalla Licenziante. In caso di rifiuto ad adempiere l'obbligo di effettuazione dell'audit, la Licenziante potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 12. Qualora

l'esito della verifica rivelasse che gli importi effettivamente dovuti a titolo di Royalty di cui al punto i) dell'art. 8.1 fossero superiori di almeno il 5% a quanto indicato dalla Licenziataria nei rendiconti sopra menzionati, salva la facoltà di risoluzione della Licenziante ex art. 12, la Licenziataria, oltre che a corrispondere la mancanza accertata e gli interessi di cui al precedente 9.4, sosterrà i costi riferiti all'auditing o comunque li rimborserà alla Licenziante od al soggetto da questa incaricato per gestire l'attività di audit.

Art. 11. Obblighi di Riservatezza

11.1. La Licenziataria si impegna a mantenere, anche successivamente alla cessazione del presente contratto, la massima segretezza riguardo al progetto di *brand* concernente il Marchio nonché a qualunque informazione afferente alle iniziative, progetti ed idee operative e promozionali, documentazione e disegni forniti dalla Licenziante e di cui la Licenziataria abbia avuto conoscenza o comunicazione nel corso dell'esecuzione del presente contratto, ed a non divulgarle in nessun modo, né a mezzo scritto, né oralmente, e che in ogni caso non potrà più utilizzare dopo la cessazione del presente contratto; è salvo in caso contrario ogni diritto della Licenziante al risarcimento del danno subito a seguito della violazione dell'obbligo di riservatezza.

11.2. L'obbligo di segretezza predetto dovrà essere esteso a cura della Licenziataria anche ai rispettivi dipendenti; la violazione di tale obbligo eventualmente compiuta dai dipendenti stessi sarà ritenuta posta a carico della Licenziataria stessa per gli effetti civilistici.

11.3. La Licenziataria e la Licenziante si impegnano a fare tutto quanto è necessario ed opportuno per mantenere segrete le informazioni di cui all'art. 8 che precede, essendo in particolare inteso che le informazioni medesime potranno essere comunicate solo ai rispettivi dipendenti, collaboratori e partner e solo nella misura in cui ciò sia indispensabile per la fabbricazione e vendita dei Prodotti contrassegnati dal Marchio.

Art. 12. Risoluzione

12.1. Ciascuna delle Parti può risolvere il presente contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi di un "inadempimento essenziale" dell'altra. In particolare, la Parte

che intende avvalersi della risoluzione dovrà darne comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando alla controparte un termine minimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa entro cui rimediare completamente all'inadempimento specificato. Il contratto si intenderà risolto dalla data di ricezione della raccomandata con cui si manifesta l'intenzione di recedere, laddove il termine di 30 (trenta) giorni (ovvero il termine superiore stabilito nella lettera raccomandata) sia trascorso senza che l'altra Parte abbia rimediato completamente all'inadempimento specificato.

12.2. Ferma restando la possibilità di qualificare alla stregua di "inadempimento essenziale" altri comportamenti omissivi e/o commissivi della Licenziataria, è certamente da considerare tale la commissione da parte di questa di uno qualsiasi dei seguenti comportamenti in violazione dei seguenti articoli:

- utilizzo, diretto od indiretto, del Marchio su Prodotti non oggetto della presente Licenza;
- utilizzo, diretto od indiretto, del Marchio al di fuori del Territorio di licenza;
- utilizzo, diretto od indiretto, del Marchio in canali distributivi diversi da quelli contemplati dal presente contratto;
- produzione o promozione o vendita ovvero commercializzazione e distribuzione di Prodotti non preventivamente approvati per iscritto espressamente e specificamente (articolo per articolo) dalla Licenziante o, anche in parte, diversi da quanto approvato, finanche solo per ciò che riguarda le etichette, il packaging e gli imballi in generale;
- produzione o promozione o vendita ovvero commercializzazione e distribuzione di Prodotti non recanti le etichette o i packaging e gli imballi in generale previamente approvati per iscritto espressamente e specificamente (articolo per articolo) dalla Licenziante;
- rifiuto, anche per fatti concludenti, di adempiere all'obbligo di consentire l'esercizio del potere di controllo sulla produzione dei Prodotti ovvero messa in opera di comportamenti (anche omissivi) volti a rendere più difficile ovvero ritardare o comunque ostacolare il normale svolgimento dell'esercizio di detto potere di controllo;

- mancata produzione dei Prodotti nel rigoroso rispetto delle caratteristiche e degli standard qualitativi approvati preventivamente dalla Licenziante;
- mancata produzione dei Prodotti nel rispetto delle normative di Legge in merito alla fabbricazione e caratteristiche/qualità dei Prodotti;
- impiego di Attività Promozionale non preventivamente approvata per iscritto espressamente e specificamente (articolo per articolo) dalla Sub Licenziante;
- rifiuto, anche per fatti concludenti, senza giustificato motivo, del potere di controllo della Licenziante sul prestigio e sulla qualità dei servizi di vendita offerti;
- rifiuto, anche per fatti concludenti, di adempiere l'obbligo di effettuazione dell'audit ovvero messa in opera di comportamenti (anche omissivi) volti a rendere più difficile ovvero ritardare o comunque ostacolare il normale svolgimento delle operazioni di audit;
- mancata od incompleta presentazione nel termine previsto ex art. 9 del rendiconto trimestrale;
- accertato ingiustificato disallineamento in una percentuale superiore al 5% tra i rendiconti forniti dalla Licenziataria e le emergenze dell'audit effettuato dalla Licenziante o da un suo incaricato;
- ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nel pagamento di qualsiasi importo dovuto alla Licenziante;
- adozione di uno dei comportamenti vietati elencati nell'art. 7 del presente accordo;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- mancata assistenza alla Licenziante per il corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di Licenza tra la Licenziante ed il Comune di Maranello per l'ipotesi di concessione di licenze del Marchio;
- rifiuto, anche per fatti concludenti, di adempiere all'obbligo di consentire l'esercizio del potere di controllo diretto del Comune di Maranello di cui all'art. 14.9 ovvero messa in opera di comportamenti (anche omissivi) volti a rendere più difficile ovvero ritardare o comunque ostacolare il normale svolgimento dell'esercizio di detto potere di controllo diretto da parte del Comune di Maranello.

12.3. Inoltre, le Parti possono risolvere il presente contratto con effetto immediato, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui si comunica la

propria volontà di utilizzare la clausola risolutiva, nel caso si verifichi una delle seguenti circostanze:

- 1) la dichiarazione di fallimento od inizio di altra procedura concorsuale, incluse le ipotesi di concordato preventivo o fallimentare, od altre dichiarazioni equipollenti riguardante le Parti;
- 2) insolvenza della Licenziataria evidenziata anche da un singolo protesto o proposizione da parte sua di concordati stragiudiziali con i creditori, ovvero di avvio di procedure esecutive nei suoi confronti o di procedure equipollenti;
- 3) cessazione dell'attività di una delle Parti;
- 4) condanne penali degli amministratori della Licenziataria od altre circostanze che possano pregiudicarne il buon nome od ostacolare lo svolgimento regolare della sua attività.

12.4. La Licenziataria rinuncia, fin da ora, a qualsivoglia pretesa d'indennità o di risarcimento danni in caso di cessazione del contratto per i motivi di cui ai punti che precedono.

Art. 13. Conseguenze della Cessazione del Contratto

13.1. Nel caso di scadenza/cessazione/risoluzione del contratto per qualunque causa determinata, la Licenziataria dovrà cessare immediatamente la realizzazione, promozione e commercializzazione/distribuzione dei Prodotti nonché ogni altro uso del Marchio, fatto salvo quanto stabilito in riferimento al periodo di sell-off. La disposizione relativa al sell-off non si applica con riferimento a Prodotti non approvati ovvero diversi da quanto approvato, finanche solo per ciò che riguarda le etichette, il packaging, gli imballi ed il visual in generale. La commercializzazione e/o promozione e/o distribuzione a qualunque titolo di tali Prodotti rimane comunque sempre vietata. La disposizione relativa al sell-off non si applica neppure laddove il presente contratto sia stato risolto a seguito di inadempimento doloso o gravemente colposo della Licenziataria. In tal caso, i Prodotti invenduti dovranno essere assegnati in proprietà alla Licenziante, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno di quest'ultima.

In ogni caso, la commercializzazione e/o distribuzione a qualunque titolo dei Prodotti durante il sell-off dovrà avvenire in maniera tale da non creare, direttamente od indirettamente, occasioni e situa-

zioni che possano risultare pregiudizievoli della reputazione e dell'immagine anche commerciale del *brand* e del Marchio.

13.2. Sui Prodotti venduti durante il periodo di sell-off la Licenziataria sarà comunque tenuta a corrispondere alla Licenziante le percentuali di Royalty ed i Compensi come determinati nel presente accordo.

13.3. La Licenziataria si impegna a restituire al termine del rapporto di Licenza di cui al presente contratto tutti i Brand Documents ivi compreso ogni ulteriore materiale di specificazione ed aggiornamento afferente alla medesima.

13.4. La cessazione/risoluzione/scadenza del presente contratto, a qualunque titolo determinatasi, non darà diritto alla Licenziataria ad alcuna indennità e/o rimborso spese e/o compenso e/o risarcimento del danno di qualsiasi genere per l'avviamento od altre ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, l'apertura e la penetrazione del mercato relativamente ai Prodotti, perdita di affari, perdita di profitti, cessione di clientela e/o investimenti effettuati, ecc.

Art. 14 Nomina di un Master Licensee

14.1 La licenziante, in qualsiasi momento, potrà individuare un soggetto terzo che assuma gli obblighi del presente contratto in qualità di Master Licensee (di seguito "*Master Licensee*" o "*Sublicenziante*"); una volta individuato il Sublicenziante, la Licenziante dovrà notiziarne la Licenziataria e fornirgli una scheda informativa contenente le informazioni necessarie affinché quest'ultima possa venire a conoscenza della scelta effettuata. Entro 10 (dieci) giorni dall'invio della scheda informativa inerente al Sublicenziante, la Licenziataria, nel caso in cui non condivida la scelta effettuata dalla Licenziante, potrà recedere dal Contratto.

Nel caso in cui, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della Scheda Informativa, la Licenziataria non avanzi alcuna osservazione, la scelta della Licenziante circa il Master Licensee è da considerarsi accettata da parte della Licenziataria e dunque definitiva.

14.2 Una volta individuato e confermato il soggetto che rivestirà il ruolo di Master Licensee, le Parti si impegnano a predisporre, entro un termine ragionevole, un nuovo testo contrattuale, avente la

forma della Sublicenza, fra il Master Licensee ed il Licenziatario. Nel nuovo testo contrattuale verranno riportate le stesse medesime condizioni contrattuali pattuite per la presente Licenza. Una volta sottoscritto il Contratto di Sublicenza fra il Master Licensee e _____, il presente Contratto cessa di avere validità ed efficacia. Gli obblighi posti a carico della Licenziante verranno trasferiti in capo alla Sublicenziante; parimenti, gli obblighi della Licenziataria resteranno sempre in capo al medesimo soggetto (_____) il quale assumerà la qualifica di Sublicenziatario.

14.3 La regolamentazione del rapporto fra il Comune di Maranello e il Master Licensee sarà interamente devoluta alle rispettive parti.

Art. 15 Requisiti di onorabilità e professionalità e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione

15.1 La Licenziataria dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e della capacità a contrarre con la P.A. previsti dalle disposizioni vigenti. La dichiarazione della licenziataria ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei suddetti requisiti è allegata al presente contratto **(Allegato E)**.

Art. 16. Foro Competente e Legge Applicabile

16.1. Il presente contratto è sottoposto alla Legge italiana.

16.2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti relativamente all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Modena.

Art. 17. Disposizioni Finali

17.1. Il presente contratto costituisce espressione integrale e completa delle pattuizioni intervenute fra le Parti. Eventuali modificazioni dello stesso, salvo quanto previsto ex art. 14.7, dovranno risultare da atto scritto e sottoscritto da ambedue le Parti. Nessun comportamento difforme delle Parti rispetto a quanto previsto dal presente contratto potrà modificare, neanche per fatti concludenti, il contenuto del contratto medesimo.

17.2. Il presente contratto sostituisce integralmente precedenti accordi scritti e/o verbali eventualmente esistenti fra le Parti, i quali devono senz'altro intendersi privi di alcun rilievo e valore

giuridico.

17.3. L'eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole del presente contratto non inficia la validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità le Parti si accorderanno per sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile e comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali.

17.4. Le premesse e gli allegati "A" (prodotti), "B" (territorio e durata), "C" (prospetto marchi), "D" (brand manual), "E" (dichiarazione requisiti onorabilità) costituiscono parte integrante del presente accordo.

17.5. Il rapporto posto in essere fra le Parti per effetto del presente contratto non comporta conferimento di rappresentanza da parte dell'una all'altra, né la creazione di rapporti ad alcun titolo fra l'una delle Parti ed il personale dell'altra. Le Parti si danno reciprocamente atto che per effetto del presente accordo non si riterranno posti in essere rapporti diversi da quello di licenza qui espressamente disciplinato.

17.6. La Licenziataria riconosce che, per effetto del presente contratto, non acquista nessun diritto sul Marchio.

17.7. Il presente contratto, nonché gli obblighi ed i diritti in esso previsti, non sono cedibili, né in tutto né in parte, dalla Licenziataria senza il preventivo consenso scritto del Licenziante in accordo con il Comune di Maranello. Parimenti è espressamente vietata alla Licenziataria la concessione di licenze del Marchio. Resta inteso che Il presente contratto sarà valido e vincolante per i successori delle Parti a titolo universale.

17.8. Eventuali ritardi od omissioni da parte dell'una o dell'altra delle Parti nel far valere i diritti ad essa spettanti in virtù del presente accordo non potranno in nessun caso interpretarsi alla stregua di una rinuncia a far ciò in epoca successiva.

17.9. Le Parti garantiscono il rigoroso rispetto degli obblighi previsti dal presente contratto da parte di ogni loro dipendente e/o partner produttivo e/o commerciale e distributivo e/o eventuale avente causa.

Art. 18. Imposte e Spese di Registrazione del Contratto

18.1. I corrispettivi del presente contratto verranno assoggettati ad I.V.A. e, pertanto, le Parti richiedono che la registrazione di questo atto avvenga a tassa in misura fissa.

18.2. Le spese relative alla registrazione del presente contratto presso l'Ufficio Atti Privati saranno a carico della Licenziataria, la quale dovrà consegnare attestazione dell'avvenuta registrazione alla Licenziante.

Art. 19. Comunicazioni

19.1. Tutte le comunicazioni fra le Parti in relazione al presente contratto saranno validamente effettuate se in forma scritta alla contraente interessata inviate per lettera raccomandata A/R, per fax od E-mail come segue:

- per la Licenziante, ai seguenti indirizzi e recapiti:

Comune di Maranello, Piazza Libertà 33, 41053 Maranello (MO)

Pec: comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it

E-mail: segreteria@comune.maranello.mo.it

- per la Licenziataria, ai seguenti indirizzi e recapiti:

PEC: _____

fax: _____

E-mail: _____

19.2 Le comunicazioni per fax od E-mail avranno effetto immediato se ricevute in giorno lavorativo; se ricevute in giorno festivo, avranno effetto il primo giorno lavorativo successivo. Le comunicazioni inviate per lettera raccomandata A/R o PEC avranno effetto alla data di ricevimento, salvo nel caso in cui la lettera confermi una precedente comunicazione inviata per fax.

_____, li ...

La Licenziante

La Licenziataria

Le Parti si danno atto reciprocamente di avere adempiuto, con diligenza e correttezza, al principio di buona fede nella negoziazione del presente contratto e che quest'ultima si è svolta su di un piano di assoluta parità. Il presente accordo è frutto dunque della libera trattativa negoziale fra le Parti e del libero atteggiarsi delle loro volontà rispetto a ciascuna singola clausola ed al suo complesso.

Le Parti, conseguentemente, escludono espressamente che al presente contratto si applichi la disciplina degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

_____, lì

La Licenziante

La Licenziataria

ALLEGATO “A”

PRODOTTI DELLA LICENZA:

- Classe _____
elenco tassativo dei Prodotti specifici:

_____, li ...

La Licenziante

La Licenziataria

ALLEGATO “B”

- 1) DIRITTI: utilizzo del Marchio al fine di realizzare e promuovere la commercializzazione dei Prodotti di cui all'allegato “A” del presente contratto
- 2) TERRITORIO della Licenza: _____
- 3) MARCHIO concesso in Licenza esclusiva per prodotti: come riportato negli attestati di registrazione nella classe _____ che costituiscono l'allegato “C”
- 4) PAESE di Realizzazione dei Prodotti: _____
- 5) DURATA del Contratto: dal ____/____/2022 al 31 dicembre _____
- 6) MATERIALE fornito dalla Licenziante: Brand Documents (Brand Manual allegato “D”)
- 7) INDICAZIONI ai Diritti del Marchio: attenersi rigorosamente al Brand Manual (vd. allegato “D”)
- 8) UBICAZIONE dei centri destinati a svolgere le attività Commerciali (Sede/-i Commerciali/-i): _____
- 9) UBICAZIONE dell'ufficio preposto alla Contabilità (Ufficio Amministrativo):

- 10) CAMPIONATURE: salvo diversa pattuizione da concordare di volta in volta, nr. 2 (due) esemplari di ogni Prodotto da consegnare a Comune di Maranello, Piazza Libertà n. 33, Maranello (MO)

_____, li ...

La Licenziante

La Licenziataria

(Sig. _____)

(Sig. _____)

ALLEGATO “E”

REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ CHE DEVE POSSEDERE LA LICENZIATARIA

_____, in qualità di Legale Rappresentante della Licenziataria, dichiara spontaneamente:

1) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)

[Art. 11

- non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
- non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 92

(art. 90 T.U. 1926). - Oltre a quanto è previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 131

(art. 132 T.U. 1926). - Le autorizzazioni di polizia previste in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi.
]

2) di non essere nelle condizioni ostative di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59 del 26/03/2010

[Art. 71

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, rici-

claggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.]

_____, li ...

La Licenziataria

(Sig. _____)